



42018-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1406/2022
EUGENIA SERRAO		UP - 29/09/2022
ALDO ESPOSITO		R.G.N. 3521/2022
GABRIELLA CAPPELLO		
FABIO ANTEZZA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

X ASSICURAZIONI SPA

avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente;

udito l'avvocato CALCAGNO MICHELE GUGLIELMO del foro di ENNA (anche in sostituzione dell'avvocato CURCURACI SINUHE MASSIMILIANO VINCENZO del foro di ENNA), in difesa delle parti civili CS , CS ,


CG e CC , che, illustrate le relative conclusioni ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto dello stesso (depositando altresì conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione);

udito l'avvocato DELL'UTRI MASSIMO del foro di CALTANISSETTA, in difesa della società X ASSICURAZIONI SPA, che illustrati i relativi motivi, insiste per

l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato PANEPINTO GIUSEPPE del foro di CALTANISSETTA (in sostituzione degli avvocati GUZZETTA DANIELE e FOSCO LUCA), in difesa dell'imputato FG

, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dalla responsabile civile (ASSICURAZIONI SPA);



Cassazione.net

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Caltanissetta con la pronuncia indicata in epigrafe, assunta in secondo grado una perizia tecnica, ha riformato la sentenza (assolutoria) di primo grado in accoglimento degli appelli delle quattro costituite parti civili (G , C , S e SC), così dichiarando, ai soli effetti civili, GF responsabile del reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore delle dette parti civili.

Nel dettaglio, l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio dell'anziano MC per colpa non solo generica ma anche specifica, consistita nella violazione dell'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»). È stato in particolare ritenuto accertato che GF , alla guida di un autoveicolo, nel percorrere un tratto di strada urbano ma lontano dal centro abitato, avente manto ammalorato e costeggiato da muro in cemento di contenimento di poderi e non da edifici, alla velocità di circa 49 km/h (già considerato il margine d'errore del 5%), nonostante il limite di 30 km/h ancorché non segnalato, ha travolto in «piena curva» il pedone MC (causandone il decesso) con l'avantreno ed al centro della propria corsia. L'investimento è stato accertato essersi verificato mentre il pedone, sbucato da un'apertura non segnalata presente nel muro di cemento sovrastato da vegetazione e provenendo dal proprio podere tramite scalette ivi presenti, era intento a raggiungere la sua vettura, parcheggiata sulla parte opposta della carreggiata, mediante un attraversamento, eseguito in assenza di strisce pedonali, «improvviso e inopinato» e con «azione [...] totalmente imprevedibile ed alquanto pericolosa ed imprudente per sé e per i conducenti in transito». Nelle circostanze di cui innanzi, tali da pregiudicare le condizioni generali di sicurezza della guida, ha infine concluso la Corte territoriale, l'imputato avrebbe dovuto regolare la velocità del veicolo e la propria condotta in modo che le stesse non costituissero pericolo per la sicurezza delle persone e per prevedere i possibili comportamenti irregolari, in ipotesi incoscienti, degli altri utenti della strada.

2. Avverso la sentenza d'appello la responsabile civile («X ass.ni s.p.a., già «X Ass.ni s.p.a.»), tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)

2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge (artt. 589 cod. pen. e 141 cod. strada) e vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e travisamento della prova (compresa la perizia espletata in appello), circa il limite di velocità ed il relativo superamento.


In particolare, la ricorrente ripercorre in generale i vizi motivazionali deducibili con ricorso per cassazione e censura la mancanza di motivazione circa il limite di velocità accertato, perlomeno in termini di «motivazione rafforzata» che, invece, dovrebbe caratterizzare una pronuncia di ribaltamento di sentenza assolutoria anche ai soli effetti civili (nonostante l'esperita perizia in appello). Si critica in sostanza la Corte territoriale per aver ritenuto che il limite di velocità nel tratto di strada interessato fosse di 50 km/h nonostante il perito avesse evidenziato come non irragionevole, per un conducente in transito, considerare la strada come se fosse extraurbana (quindi con limite di 90 km/h) in ragione dell'assenza di cartelli verticali inerenti ai limiti di velocità, alla morfologia della strada ed al contesto limitrofo e periferico della zona (con scarsa densità di edifici).

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, sempre in termini di contraddittorietà e travisamento della prova testimoniale, circa il l'accertamento del nesso causale.

Si sostiene che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la consulenza della difesa oltre che con le deposizioni di MP e di GI che, invece, avrebbero condotto all'accertamento dell'impossibilità di avvistamento del pedone, nelle condizioni di cui innanzi. Sarebbe invece contraddittoria la motivazione nella parte in cui, pur ritenendo come totalmente imprevedibile la condotta del pedone (improvvisa ed inopinata), si argomenta la responsabilità dell'imputato per non aver adeguato la velocità in ragione dei prevedibili comportamenti irregolari degli altri utenti della strada e, quindi, del pedone MC. Sul punto, la ricorrente richiama in particolare, ritenendoli non considerati dal giudice di merito, tanto il concetto di «caso fortuito» quanto quello di causa eccezionale ed atipica tale da interrompere in nesso eziologico tra condotta dell'imputato ed evento.

3. All'esito della discussione, le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è fondato, nei termini di seguito specificati.

2. In premessa, va ricordato che, ancorché nel caso che ci occupa venga in rilievo il solo profilo della responsabilità civile, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, per la riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto (*ex plurimis*, Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679; si vedano altresì, tra le più recenti, Sez. 2, n. 18182 del 06/02/2020, S., Rv. 279431, e, con riferimento specifico anche alle ipotesi nelle quali venga in rilievo il solo profilo della responsabilità civile: Sez. 4, n. 42868, del 26/09/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchemo, Rv. 272082).

2.1. Come analiticamente ribadito in un altro condivisibile arresto della Suprema Corte (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556) la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, dovendo invece debba fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove.

2.2. Quanto innanzi rileva anche nell'ipotesi, verificatasi nella specie, caratterizzata dall'aver il giudice d'appello aggiunto al materiale probatorio a disposizione il sapere scientifico del perito, ciò difatti non esime il giudice del gravame dal dare conto e dal confutare in motivazione le diverse conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado per assolvere l'imputato. Quando la sentenza assolutoria si sia fondata sul sapere scientifico introdotto nel processo dai consulenti delle parti, il giudice d'appello ha il dovere di confrontarsi con tale sapere, cui sia andato eventualmente ad affiancarsi quello del perito. Ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice «non certezza» e, dunque, anche il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza (sul punto si veda Sez. 4, n. 42868 del 2019, Miceli, cit., che

richiama esplicitamente Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. 2012, De Gennaro, Rv. 252627).

3. Ebbene, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei suddetti principi di riferimento. La motivazione della sentenza impugnata non si confronta adeguatamente con i vari aspetti della responsabilità per colpa, invece sostanzialmente considerati dal giudice di primo grado e posti a fondamento del giudizio assolutorio, con riferimento ad una ricostruzione fattuale non dissimile nei due gradi di giudizio (risultando quindi inconferenti i censurati profili di travisamento delle prove).

3.1. Nel dettaglio l'imputato è stato ritenuto dal giudice d'appello responsabile dell'omicidio dell'anziano MC per colpa non solo generica ma anche specifica, consistita nella violazione dell'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»). È stato in particolare ritenuto accertato che GF, alla guida di un autoveicolo, nel percorrere un tratto di strada urbano ma lontano dal centro abitato, avente manto ammalorato e costeggiato da muro in cemento di contenimento di poderi e non da edifici, alla velocità di circa 49 km/h (già considerato il margine d'errore del 5%), nonostante il limite di 30 km/h ancorché non segnalato, ha travolto in «piena curva» il pedone MC (causandone il decesso) con l'avantreno ed al centro della propria corsia. L'investimento è stato accertato essersi verificato mentre il pedone, sbucato da un'apertura non segnalata presente nel muro di cemento sovrastato da vegetazione e provenendo dal proprio podere tramite scalette ivi presenti, era intento a raggiungere la sua vettura, parcheggiata sulla parte opposta della carreggiata. In particolare, l'attraversamento, eseguito in assenza di strisce pedonali, è stato ritenuto dalla Corte territoriale, come sostanzialmente accertato dal giudice di primo grado, «improvviso e inopinato» e con «azione [...] totalmente imprevedibile ed alquanto pericolosa ed imprudente per sé e per i conducenti in transito». Nelle circostanze di cui innanzi, tali da pregiudicare le condizioni generali di sicurezza della guida, ha infine concluso il giudice d'appello, l'imputato avrebbe dovuto regolare la velocità del veicolo e la propria condotta in modo che le stesse non costituissero pericolo per la sicurezza delle persone e per prevedere i possibili comportamenti irregolari, in ipotesi incoscienti, degli altri utenti della strada.

3.2. Stante la ricostruzione di cui innanzi, come detto sostanzialmente condivisa da entrambi i giudici di merito, la sentenza di primo grado, in ragione della totale assenza di cartellonistica stradale e dell'ubicazione periferica della strada (non costeggiata da edifici), ha ritenuto non rimproverabile il comportamento consistito nel superamento del limite di velocità (30 km/h) in

quanto non conoscibile dall'imputato. Viste le condizioni di traffico assai scarso, di piena luce, di manto stradale asciutto e di assenza di segni di antropizzazione, è stata in particolare ritenuta non esorbitante la condotta di guida caratterizzata da una velocità di circa 50 km/h. La condotta del pedone di rapido attraversamento immediatamente dopo l'impegno della curva e nelle descritte condizioni di luogo, invece, è stata ritenuta tale da costituire un ostacolo improvviso ed inatteso che l'imputato, per motivi estranei a qualsivoglia obbligo di diligenza, non avrebbe potuto evitare. Non si sarebbe quindi trattato solo di attraversamento del pedone in punto non «protetto» ma di un evento che, alla stregua dell'esaminato contesto fattuale, si sarebbe tradotto in un comportamento imprudente della vittima tale da radicare un evento sopravvenuto, di natura imprevedibile, che avrebbe posto il conducente nella oggettiva impossibilità di avvistare per tempo il pedone, osservarne i movimenti e porre in essere una condotta di guida alternativa a quella adottata.

Il giudice di primo grado, ancorché con una non nitida prospettazione dei relativi diversi elementi fondanti la responsabilità per colpa (a tratti, sovrapposti), ha sostanzialmente finito per escludere tanto la possibilità di muovere a carico dell'imputato un giudizio in termini di rimproverabilità soggettiva per un atteggiamento antidoveroso della volontà, quanto la c.d. «causalità della colpa» (anche se in termini sostanzialmente autoreferenziali), concludendo peraltro, nonostante l'assenza di quest'ultima, anche per la sostanziale interruzione del nesso eziologico tra condotta dell'imputato ed evento in ragione della condotta del pedone.

3.3. la Corte territoriale, invece, dal canto suo, non confrontandosi con la sentenza di primo grado, ha rimproverato all'imputato non tanto e non solo il mero superamento del limite di velocità quanto il mancato adeguamento della stessa alle descritte condizioni di contesto della circolazione (art. 141 cod. strada).

3.4. Sul punto, però, oltre a non confrontarsi con la sentenza di primo grado che ha ritenuto nella specie non addebitabile all'imputato un giudizio di rimproverabilità soggettiva per un atteggiamento antidoveroso della volontà, la sentenza impugnata ha omesso ogni valutazione in merito alla c.d. «causalità della colpa», in termini quindi di effettiva sussunzione del rischio concretizzatosi in quello che la norma cautelare violata mirava a scongiurare, oltre che in ordine all'eventuale interruzione del nesso eziologico in forza dell'eccentricità del rischio in ipotesi attivato dalla condotta del pedone. Quanto innanzi si è peraltro estrinsecato in una motivazione contraddittoria nella parte in cui, pur ritenendo come totalmente imprevedibile la condotta del pedone (improvvisa ed inopinata) si argomenta la responsabilità dell'imputato per non aver adeguato la velocità in

ragione dei prevedibili comportamenti irregolari degli altri utenti della strada e, quindi, del pedone MC .

3.5. La Corte territoriale, in particolare, quanto al primo dei due profili non considerati («causalità della colpa»), ha finito sostanzialmente con il violare il principio per cui qualora si sussuma violata una regola cautelare cosiddetta «elastica», che cioè necessita, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare – al contrario di quelle cosiddette «rigide», che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento – è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (*ex plurimis*: Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lanarduzzi, Rv. 273871; Sez. 4, n. 29206 del 20/06/2007, di Caterina, Rv. 236905). Il giudice d'appello, quindi, avrebbe dovuto considerare non solo la velocità tenuta dal conducente ma anche quella adeguata ovvero quella ragionevolmente in grado di evitare l'investimento, alla luce di tutte le circostanze del fatto ed alla stregua di un giudizio *ex ante*.

3.6. Parimenti omesso risulta comunque l'accertamento dell'eventuale efficacia interruttiva del nesso eziologico.

3.6.1 In termini generali, poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del *neminem laedere*, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è difatti tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa attribuirsi, secondo le condizioni del caso, una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito (Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata; Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931-01).

3.6.2. Più nel dettaglio, per quanto sia stato ancora ribadito il principio per cui «in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, impreveduta e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo» (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929-01), non poche decisioni, difatti, sulla scorta dell'insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, adottano una impostazione non del tutto coincidente, sostenendo che il comportamento del soggetto passivo del reato o del terzo, per poter essere ritenuto causa da sola

sufficiente a cagionare l'evento deve aver introdotto nella sequenza degli antecedenti un rischio eccentrico.

3.6.3. In particolare, come di chiarito da Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, e di recente ribadito da Sez. 4, n. 30824/2022, Nicoletti, cit., non massimata, si vuole significare che, almeno in alcuni casi, la prevedibilità o l'imprevedibilità di quel comportamento non è realmente significativa, mentre lo è l'insacco di un rischio la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte. Ne consegue che, ai fini che si stanno considerando, non è di per sé rilevante il grado di divergenza tra condotta attesa (quella corretta) e condotta concreta (scorretta) del soggetto passivo del reato.

3.6.4. Ciò che davvero rileva è se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico nei termini innanzi chiariti; il che, in questa sede, significa dare risposta, che, come anticipato, nella specie è negativa per assenza totale di considerazione del profilo in esame, al quesito se sul tema sia stata resa dai giudici d'appello una motivazione priva di taluno dei vizi elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e, in ragione.

54 In conclusione, all'accoglimento del ricorso segue, ex art. 622 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 29 settembre 2022

Il Consigliere estensore

Fabio Antezza



Il Presidente

Francesco Maria Ciampi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 8 NOV 2022



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Callendo

